

**Adempimenti e scadenze per titolari e gestori di**

**strutture ricettive all’aperto**

Il nuovo regolamento regionale per le strutture ricettive all’aperto, pubblicato sul BURP n. 52S5 del 29/12/2022 con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 dicembre 2022, n. 11/R entrato in vigore **il giorno 13 gennaio 2023** ha comportato la piena operatività degli istituti normativi previsti nella legge regionale n. 5/2019 che disciplina i complessi ricettivi all’aperto e il turismo itinerante.

Al riguardo, si richiama l’attenzione da parte degli operatori turistici che gestiscono tali strutture ricettive all’aperto sugli adempimenti amministrativi richiesti, in particolare, dall’articolo 14 del suddetto regolamento regionale relativo alle norme di carattere transitorio laddove vengono prescritti precisi limiti temporali entro cui doversi adeguare alle nuove disposizioni normative regionali per non incorrere all’applicazione delle relative sanzioni amministrative.

Per quanto sopra, si rammentano di seguito le scadenze temporali che rivestono carattere perentorio entro cui adeguare le strutture ricettive all’aperto già esistenti in Piemonte:

**1.** Adeguamento ai nuovi **requisiti di classificazione** di cui all’allegato B del r.r. 11/R/2022 **entro e non oltre il 13 aprile 2023**.

Si precisa che tale incombenza deve essere assolta anche qualora, dalla nuova denuncia di classificazione dichiarata, la struttura ricettiva all’aperto conservi la medesima classe attribuitale in precedenza dato che, comunque, sono stati previsti nuovi e diversificati requisiti e standards minimi obbligatori per l’ottenimento delle stelle relative alle singole classi di appartenenza.

**2.** Adeguamento ai nuovi **requisiti tecnico-funzionali e di classificazione** previsti per la denominazione alternativa o aggiuntiva di **“camping village” e di “glamping”,** di cui rispettivamente alla sezione II dell’allegato A e all’allegato B del r.r. 11/R/2022 **entro e non oltre il 13 luglio 2023.**

**3.** Adeguamento ai nuovi **requisiti tecnico-funzionali** di cui alle sezioni I, III e IV dell’allegato A, nonché quelli **urbanistico-edilizi e paesaggistici** di cui all’articolo 4 del r.r. 11/r/2022 e relativo allegato A **entro e non oltre il 13 gennaio 2024.**

A tal fine, é disponibile sul sito web regionale nella sezione dedicata all’offerta ricettiva l’apposita modulistica da utilizzare, unitamente alla scia di variazione.

**4.** Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell’articolo 15 del r.r. 11/R/2022 per le violazioni al regolamento regionale medesimo, ivi compreso **il mancato rispetto dei termini di adeguamento sopra indicati,** si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 21, comma 8, della l.r. 5/2019, ovvero da euro 150,00 ad euro 3.000,00

**5.** Riguardo alle **attività di campeggio mobile e temporaneo** organizzate ai sensi dell’articolo 16, comma 2 della previgente l.r. 54/1979 per le quali sono in essere ancora istanze volte alla realizzazione di eventi sociali, culturali e sportivi o di trasformazione delle aree medesime in complessi ricettivi destinati a campeggio o villaggio turistico, conservano, in deroga, il regime amministrativo della precedente legislazione regionale per lo svolgimento delle attività e degli eventi organizzati nel corso degli anni 2022 e 2023.

Torino, 16/3/2023